



ESI S.P.A.

Sede legale in Roma, Viale Luigi Schiavonetti, 290
Capitale sociale Euro 198.833,30 interamente versato
C.F. e P. IVA 14924611008
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. RM-1556435

Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A.

31 maggio 2022 ore 11:00 in prima convocazione
1° giugno 2022 ore 11:00 in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESI S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER I
GIORNI 31 MAGGIO 2022 E 1° GIUGNO 2022 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA
CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A è convocata per il giorno 31 maggio 2022 alle ore 11:00, in prima convocazione, presso lo studio del Notaio Renta sito in Milano alla Via San Vittore, n. 7 e, ove occorrendo, il giorno 1° giugno 2022 stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo massimo di Euro 44.056,37 mediante l'emissione di massime n. 1.289.931 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva di sovrapprezzo delle azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti dell'aumento di capitale sui warrant emessi dalla Società e sul relativo Regolamento;
2. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, subordinato all'esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al precedente punto 1, per un importo massimo di Euro 761.400,08 senza emissione di nuove azioni da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva straordinaria". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO - Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo massimo di Euro 44.056,37 mediante l'emissione di massime n. 1.289.931 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva di sovrapprezzo



delle azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società e sul relativo Regolamento.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per discutere e deliberare la proposta relativa all'aumento gratuito del capitale sociale nei termini di seguito descritti e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

L'operazione sottoposta alla Vostra approvazione consiste in un aumento gratuito di capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, per un importo massimo di Euro 44.056,37 mediante l'emissione di massime n. 1.289.931 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale di un corrispondente importo della "Riserva di sovrapprezzo delle azioni" iscritta nell'ultimo Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ed approvato dall'Assemblea Ordinaria della società in data 19 aprile 2022. Detta riserva risulta ampiamente capiente, tenuto conto anche di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria in data 19 aprile 2022. Al riguardo si ricorda che la suddetta Assemblea ordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A. ha deliberato di imputare Euro 145.106,37 della "Riserva di sovrapprezzo delle azioni" a riserva indisponibile, al fine di rendere capiente la "Riserva indisponibile per sospensione ammortamenti" resasi necessaria dalla scelta della Società di avvalersi, per l'esercizio 2021, della facoltà prevista dall'ultimo decreto Milleproroghe (D.Lgs. 15/2022) di sospendere gli ammortamenti per tale esercizio.

L'importo massimo in aumento di capitale e il predetto numero massimo di azioni di nuova emissione tengono conto della facoltà dei portatori dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, come descritto di seguito. Precisamente:

- n. 1.164.331 sono le azioni ordinarie da emettersi a favore degli attuali azionisti di ESI e
- sino a massime ulteriori n. 125.600 sono le azioni ordinarie da emettersi a favore dei portatori dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" ove l'integralità degli stessi anticipasse l'esercizio del diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio.

Si propone che le azioni vengano assegnate gratuitamente ai soci in proporzione al numero di azioni ordinarie possedute nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 5 azioni possedute nella prima data utile - in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A. - nel mese di giugno del corrente anno,



con godimento regolare pari a quello delle altre azioni in circolazione e parimenti negoziate su Euronext Growth Milan.

Inoltre, il predetto aumento gratuito del capitale sociale comporterà la necessità di rettificare in misura proporzionale, ai sensi dell'articolo 6.1(b) del Regolamento dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 agosto 2020, il rapporto di conversione dei warrant fissato in n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due) warrant presentati per l'esercizio, nonché i prezzi di esercizio dei warrant, in conseguenza dell'incremento del numero di azioni prive di valore nominale a servizio della conversione, che passano da n. 628.000¹ a massime n. 753.600, nel caso in cui nessun portatore dei warrant anticipasse l'esercizio del diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, onde garantire che l'aumento di capitale deliberato a servizio della conversione dei warrant in data 28 agosto 2020 mantenga la stessa proporzione che aveva al momento della delibera di emissione dei warrant rispetto al capitale deliberato².

Pertanto il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant (originariamente previsto nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio) sarà proporzionalmente aumentato e, quindi, rettificato nel seguente rapporto: n. 1,2 (uno virgola due) Azioni di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant presentati per l'esercizio.

Il Prezzo di Esercizio dei Warrant sarà anch'esso proporzionalmente rettificato al fine di neutralizzare l'effetto dell'aumento di capitale gratuito e dell'incremento del rapporto di sottoscrizione. Pertanto, il Prezzo di Esercizio sarà rettificato secondo la seguente formula:

$$\text{Prezzo di Esercizio di ciascun Periodo di Esercizio} / 1,2 \times 1$$

cosicché:

- I. il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 2,118 (ovvero $2,5410 / 1,2 \times 1$);
- II. il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 2,329 (ovvero $2,7951 / 1,2 \times 1$).

Si segnala altresì che, ai sensi dell'art. 7.1(e) del Regolamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023, ai portatori dei warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio

¹ Numero di azioni di compendio attualmente residue per effetto della sottoscrizione delle n. 86.000 azioni ordinarie di compendio a seguito del Primo Periodo di Esercizio dei warrant, conclusosi in data 15 ottobre 2021.

² Ai sensi dell'art. 6.1(b) del Regolamento qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto



con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.³

Al riguardo, si ricorda che attualmente sono in circolazione n. 1.256.000 warrant e che l'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea del 28 agosto 2020 a servizio dell'esercizio dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" è di complessivi massimi Euro 8.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo.

Al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l'aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari nonché per effettuare le necessarie modifiche al Regolamento dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023".

L'operazione in discussione non produrrà effetti economico-patrimoniali e finanziari, né rispetto alla situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2021, tenuto conto di quanto approvato dall'Assemblea ordinaria in data 19 aprile 2022, né rispetto all'andamento economico della Società, in quanto, trattandosi di aumento di capitale gratuito, viene realizzata mediante utilizzo di riserve disponibili.

Tale proposta di aumento gratuito del capitale sociale è motivata dalla volontà del management di riconoscere la fiducia dimostrata da parte degli azionisti, volendo quindi tale operazione essere anche da stimolo nel sostenere lo sviluppo e la crescita della Società.

La Società sarà tenuta ad attivarsi - se del caso anche a mezzo di intermediari abilitati - per evitare il determinarsi dei "resti" che potrebbe emergere nel corso dell'operazione.

L'approvazione, da parte dell'Assemblea, dell'operazione di aumento gratuito del capitale comporterà la necessità di modificare l'art. 5 comma 1 dello Statuto Sociale per la misura del capitale e il numero di azioni emesse.

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la tavola sinottica che segue, nella quale è riprodotto il testo del primo comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il nuovo testo del primo comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale con evidenza delle modifiche che conseguiranno all'esecuzione dell'operazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
---------------	----------------------

³ Ai sensi dell'art. 7.1(e) del Regolamento, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio, tra gli altri casi, qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.



5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 198.833,30 (centonovantottomilaottocentotrentatré virgola trenta) ed è diviso in numero 5.821.661 (cinquemilioni ottocentoventunomilaseicentosessantuno) azioni ordinarie prive del valore nominale espresso (di seguito, Azioni Ordinarie).	5.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro [●] ([●])* ed è diviso in numero [●] ([●])* azioni ordinarie prive del valore nominale espresso (di seguito, Azioni Ordinarie).
---	---

* Tali numeri saranno indicati in ragione del numero di azioni ordinarie ESI effettivamente emesse.

Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- Proposta di deliberazione -

“L'Assemblea di ESI S.p.A. riunita in sede straordinaria:

- udita l'esposizione del Presidente;
- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione, e così preso atto che la Società sarà tenuta ad attivarsi - se del caso anche a mezzo di intermediari abilitati - per evitare il determinarsi dei “resti” che potrebbero emergere nel corso dell'operazione;
- udito il parere favorevole espresso in Assemblea dal Collegio Sindacale;
- avuto presente che il capitale sociale di Euro 198.833,30 è interamente sottoscritto, versato ed esistente, che non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile e che la “Riserva di sovrapprezzo delle azioni” è del pari capiente ai fini della proposta operazione;
- tenuto conto che l'importo della riserva da imputare a capitale e di cui al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è attualmente esistente e liberamente utilizzabile ai fini del proposto aumento di capitale;
- tenuto conto che la Società non ha emesso categorie speciali di azioni, né ha in essere prestiti obbligazionari convertibili;
- tenuto conto delle modifiche necessarie al Regolamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,

Delibera

- 1) *di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, il capitale sociale della società per massimi Euro 44.056,37 con emissione di massime n. 1.289.931 nuove azioni*



ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale del corrispondente importo di Euro 44.056,37, della riserva disponibile iscritta nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sotto la voce "Riserva di sovrapprezzo delle azioni" che, in conseguenza di quanto deliberato nell'Assemblea ordinaria del 19 aprile 2022 e nella presente Assemblea straordinaria, si riduce sino a Euro 2.577.643,96 con assegnazione gratuita ai soci nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 5 azioni possedute con godimento pari a quello delle altre azioni in circolazione;

- 2) di procedere all'esecuzione dell'aumento e assegnare le azioni rivenienti dall'aumento di capitale, nella prima data utile - in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A. facendo presente che l'operazione verrà eseguita indicativamente nel mese di giugno, in data da definirsi -, con godimento regolare pari a quello delle altre azioni in circolazione e parimenti negoziate su Euronext Growth Milan.*
- 3) di rettificare in misura proporzionale all'aumento gratuito del capitale sociale e in conseguenza della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 6.1(b) del "Regolamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 agosto 2020, il rapporto di conversione dei warrant fissato in n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due) warrant presentati per l'esercizio nonché i prezzi di esercizio dei warrant nel modo che segue:*
 - rapporto di conversione: n. 1,2 (uno virgola due) azioni di compendio ogni n. 2 (due) warrant presentati per l'esercizio;*
 - Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio: Euro 2,118;*
 - Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio: Euro 2,329;*
- 4) di rettificare proporzionalmente alla suddetta rettifica del rapporto di conversione dei warrant in azioni di compendio il numero massimo di azioni di compendio da emettersi a fronte della conversione nel modo che segue: emissione di massime n. 753.600 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, riservate in sottoscrizione ai titolari dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023;*
- 5) attribuire ai portatori dei warrant la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, ai sensi dell'art. 7.1(e) del Regolamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 agosto 2020;*



- 6) di modificare, conseguentemente all'esecuzione dell'aumento di capitale, il comma 1 dell'art. 5 dello Statuto Sociale secondo il seguente nuovo testo:

“Il capitale sociale ammonta ad Euro [●] ([●]) ed è diviso in numero [●] ([●]) azioni ordinarie prive del valore nominale espresso (di seguito, Azioni Ordinarie).”

conferendo al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali nei limiti di legge - ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l'esatto ammontare del capitale sociale, del numero di azioni, anche indicandolo in Statuto, e il conseguente ammontare della “Riserva di sovrapprezzo delle azioni”, in relazione all'effettivo numero di azioni attribuite agli aventi diritto;

- 7) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro i pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali nei limiti di legge: (i) per provvedere a quanto necessario per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale e quindi provvedere all'assegnazione gratuita delle azioni in ottemperanza alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché; (ii) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri (a) per eseguire le necessarie modifiche allo Statuto Sociale, conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito, come deliberato ai precedenti punti; (b) per eseguire le rettifiche del rapporto di conversione dei warrant e dei prezzi di esercizio, come deliberato ai precedenti punti e previsto dal Regolamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 agosto 2020, formalizzarle e darne comunicazione con le modalità ritenute più opportune; (c) consentire ai portatori dei warrant la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, ai sensi dell'art. 7.1(e) del Regolamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 agosto 2020, anche fissando le relative date; (d) per svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modifichino sostanzialmente il contenuto della delibera) che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese; e (e) per svolgere ogni attività necessaria e/o opportune per l'attuazione delle presenti deliberazioni;
- 8) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e per quanto necessario gli altri consiglieri, in via disgiunta, a depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello Statuto Sociale aggiornato con quanto sopra, una volta che l'aumento gratuito sarà stato eseguito.



PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO – Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, subordinato all'esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al precedente punto 1, per un importo massimo di Euro 761.400,08 senza emissione di nuove azioni da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla “Riserva straordinaria”. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati inoltre in Assemblea, in sede straordinaria, per discutere e deliberare in merito alla proposta di aumento di capitale sociale a titolo gratuito, nei termini di seguito descritti e alla conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

L'operazione sottoposta alla Vostra approvazione consiste in un aumento gratuito di capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per un importo massimo pari a Euro 761.400,08 mediante imputazione a capitale di un corrispondente importo della “Riserva straordinaria” iscritta nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, approvato dall'Assemblea in data 19 aprile 2022.

L'aumento di capitale viene eseguito mediante incremento del valore nominale inespresso delle azioni e, pertanto, non saranno emesse nuove azioni a servizio dell'aumento di capitale stesso. Si specifica che l'esecuzione di tale aumento di capitale risulta subordinato all'esecuzione dell'aumento di capitale oggetto di discussione e delibera di cui al precedente punto 1 dell'ordine del giorno.

La motivazione della proposta di tale operazione risiede nell'opportunità di far sì che il capitale sociale della Società assuma un valore più cospicuo e conforme agli standard per aziende del settore che partecipano alle gare per l'aggiudicazione delle commesse in quanto, in caso di delibera positiva dell'Assemblea, unitamente a quella di cui al punto precedente, il capitale sociale raggiungerebbe il valore di almeno Euro 1.000.000,00.

L'operazione di aumento gratuito del capitale sociale in oggetto non produrrà effetti economico-patrimoniali e finanziari, né rispetto alla situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2021, né rispetto all'andamento economico della Società, in quanto, trattandosi di aumento di capitale gratuito, viene realizzata mediante utilizzo di riserve disponibili; inoltre, si segnala che tale aumento di capitale gratuito non determinerà l'aumento del numero di azioni in circolazione, in quanto non è prevista l'emissione gratuita di nuove azioni.



Inoltre l'operazione di aumento del capitale sociale in oggetto non produrrà effetti in relazione ai "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" in quanto il presente aumento di capitale avviene senza emissione di nuove azioni: Pertanto, ai sensi dell'articolo 6.1(c)⁴ del Regolamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023, non sarà necessario apportare modifiche allo stesso.

L'approvazione, da parte dell'Assemblea, dell'operazione di aumento gratuito del capitale comporterà la necessità di modificare l'art. 5 comma 1 dello Statuto Sociale per la misura del capitale sottoscritto e versato.

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la tavola sinottica che segue, nella quale è riprodotto il testo del primo comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il nuovo testo del primo comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale con evidenza delle modifiche che conseguiranno all'esecuzione dell'operazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 198.833,30 (centonovantottomilaottocentotrentatré virgola trenta) ed è diviso in numero 5.821.661 (cinquemilione ottocentoventunomilaseicentosessantuno) azioni ordinarie prive del valore nominale espresso (di seguito, Azioni Ordinarie).	5.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro [●] ([●])** ed è diviso in numero [●] ([●])** azioni ordinarie prive del valore nominale espresso (di seguito, Azioni Ordinarie).

*** Tali numeri saranno indicati in ragione del numero di azioni ordinarie ESI effettivamente emesse in conseguenza di quanto deliberato al punto all'ordine del giorno precedente ed in ragione dell'importo dell'aumento di capitale gratuito senza emissione di nuove azioni, di cui al presente punto all'ordine del giorno.*

Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- Proposta di deliberazione -

⁴ Ai sensi dell'art. 6.1(c) del Regolamento qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio



“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di ESI S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente;
- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- udito il parere favorevole espresso in Assemblea dal Collegio Sindacale;
- avuto presente che il capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed esistente, che non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile e che la “Riserva straordinaria” è del pari capiente ai fini della proposta operazione;
- tenuto conto che l’importo della riserva da imputare a capitale e di cui al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è attualmente esistente e liberamente utilizzabile ai fini del proposto aumento di capitale;
- tenuto conto che la Società non ha emesso categorie speciali di azioni, né ha in essere prestiti obbligazionari convertibili;
- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,

Delibera

- 1) *di aumentare - subordinatamente all’esecuzione dell’aumento del capitale sociale di cui al precedente punto 1 all’ordine del giorno - in via gratuita, ai sensi dell’art. 2442 del codice civile, il capitale sociale della società per Euro 761.400,08, mediante imputazione a capitale per un importo corrispondente della riserva denominata “Riserva straordinaria” debitamente iscritta nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; riserva che in conseguenza di quanto deliberato si riduce a Euro 11.852,52;*
- 2) *di modificare conseguentemente l’art. 5, comma 1, dello Statuto, secondo la seguente formulazione:*

“Il capitale sociale ammonta ad Euro [●] ([●]) ed è diviso in numero [●] ([●]) azioni ordinarie prive del valore nominale espresso (di seguito, Azioni Ordinarie).”
- 3) *di autorizzare il Presidente e ciascun Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ad apportare a quanto sopra deliberato tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o anche solo opportune o che fossero richieste dalle competenti autorità;*
- 4) *di conferire al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni e più ampio potere e facoltà per eseguire compiutamente ed in ogni singola parte le deliberazioni come sopra adottate.*



PUNTO 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO – Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la proposta di modifica dello Statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana) nell'avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività di “rebranding” dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito del compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.

In conseguenza delle menzionate attività di “rebranding”, a partire dal 25 ottobre 2021, i Regolamenti del mercato AIM Italia sono stati modificati al fine di ridenominare il Mercato AIM Italia, sul quale sono negoziati gli strumenti finanziari della Società, in “Euronext Growth Milan”. La figura del Nominated Adviser invece è stata ridenominata in Euronext Growth Advisor. In forza di tale modifica, si evidenzia quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e dei regolamenti di Borsa Italiana presenti nel vigente testo di Statuto sociale, eliminando quindi i riferimenti contenuti nello statuto ad “AIM Italia” e “Nominated Adviser”, sostituendoli rispettivamente con “Euronext Growth Milan” e “Euronext Growth Advisor”.

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la tavola sinottica che segue, nella quale è riprodotto il testo degli articoli dello Statuto Sociale attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il nuovo testo proposto, con evidenziazione in grassetto delle integrazioni da apportare ed in barrato delle parti di testo da eliminare:

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<u>Articolo 1</u> <u>Denominazione sociale</u> La società è denominata “ESI S.p.A.” (di seguito, la Società).	[invariato]
<u>Articolo 2</u> <u>Sede</u> 1. La Società ha sede legale nel comune di Roma, all'indirizzo risultante dal competente	[invariato]



registro delle imprese. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria. 2. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di modificare la sede legale nell'ambito del territorio nazionale e di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (ivi inclusi, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza e recapiti). 3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore e degli obbligazionisti per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali. È onere dell'azionista, dell'amministratore, del sindaco, del revisore o dell'obbligazionista comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale dell'azionista, dell'amministratore, del sindaco, del revisore o dell'obbligazionista.	
<u>Articolo 3</u> <u>Oggetto</u> 1. La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, più specificamente, l'attività di studio, ricerca, sviluppo, progettazione, realizzazione, revisione, installazione, gestione, manutenzione e vendita di impianti, macchinari, attrezzature, tecnologie, know how e brevetti nei settori energetico, civile ed elettromeccanico. Rientrano nell'oggetto sociale, a titolo meramente esemplificativo e non	[invariato]



esaustivo, le seguenti attività, che possono essere svolte anche tramite società partecipate dalla Società ai sensi del paragrafo 4 che segue:

i. ideazione e project management di sistemi di automazione industriale, building automation e controllo di processo;

ii. ideazione, realizzazione e ottimizzazione di sistemi elettronici e in particolare di elettronica di potenza;

iii. ideazione, collaudo e realizzazione di prototipi e preserie di circuiti elettronici, di apparecchiature e sistemi elettronici;

iv. servizi di realizzazione, ottimizzazione e ingegnerizzazione di disegni elettronici, meccanici ed elettrici con utilizzo di strumenti cad/cam;

v. servizi di programmazione di componenti elettronici, microcontrollori, microprocessori, e altri;

vi. ideazione, integrazione, realizzazione, installazione di sistemi e di reti informatiche locali o distribuite;

vii. servizi di ideazione, integrazione, realizzazione, ingegnerizzazione di software e firmware;

viii. la realizzazione di lavori edili e di impiantistica, su commissione o appalto, direttamente o indirettamente, su tutto il territorio italiano e all'estero, anche mediante la partecipazione in consorzi o associazioni di imprese per opere pubbliche o private nei



seguenti settori: costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ristrutturazioni, restauri, manutenzioni, esecuzione completa (pronta all'uso) per edifici privati e pubblici, alberghi, complessi turistici e industriali, uffici;

ix. progettazione, costruzione, produzione e commercializzazione di oggetti di corredo militare;

x. prestazione alle imprese di servizi e consulenza organizzativa e direzionale, di marketing e politiche di vendita, di controllo gestionale e della produzione, di pianificazione, di elaborazione di dati;

xi. corsi per la formazione e addestramento professionale, anche quadri e dirigenti di impresa;

xii. attività di produzione e commercializzazione di software;

xiii. la costruzione e l'esercizio di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato per la lavorazione del ferro e dei metalli e per la carpenteria metallica pesante e leggera;

xiv. presentazione alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di servizi di consulenza energetica tipici delle E.S.C.O. (Energy Services COmpanies) tra cui: (A) diagnosi energetica; (B) studio di fattibilità;

(C) progettazione e realizzazione di interventi mirati al risparmio energetico; (D) progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative e/o rinnovabili; (E)



progettazione e realizzazione di componenti e/o prodotti mirati al risparmio energetico per applicazioni nei settori civili e industriali, tra cui lampade a efficientamento energetico (LED); (F) servizi di consulenza economica e finanziaria per attività di Finanziamento Tramite Terzi o Project Financing nel settore del risparmio energetico; (G) offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria assimilabili ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e/o integrazioni; (H) prestazione di assistenza volta all'individuazione di possibili finanziamenti e agevolazioni per la realizzazione di opere ingegneristiche per la produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica e per l'assolvimento delle relative procedure di ottenimento;

xv. attività di progettazione, installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti, nonché la costruzione di apparecchi per la produzione di energia alternativa;

xvi. lo sviluppo e la vendita di progetti nel campo delle energie rinnovabili, anche per mezzo di investimenti propri, anche tramite apposite società veicolo;

xvii. la produzione, la vendita e l'acquisto di energia prevalentemente da fonti rinnovabili;

xviii. la progettazione, la costruzione, la gestione e la commercializzazione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione di energia, anche mediante concessione in affitto a terzi, sia in Italia sia



all'estero, nonché l'acquisto, la vendita, la permuta o la costruzione di immobili, la loro conduzione nonché l'eventuale miglioramento, ampliamento e trasformazione;

xix. il commercio, in tutte le sue forme, di macchinari, attrezzi e utensili per la produzione e distribuzione dell'energia;

xx. il commercio all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e gas e la relativa attività di trading sui mercati nazionali e internazionali, in conformità alla normativa di riferimento applicabile;

xxi. attività di ricerca, consulenza, studio di fattibilità e assistenza, nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e trading di beni e servizi, attività tutte riferite al settore dell'energia in generale e dell'energia rinnovabile in particolare;

xxii. la commercializzazione, anche per conto terzi, di tutti i prodotti sopraindicati.

2. La Società potrà stipulare contratti aventi a oggetto l'utilizzo di concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico, nonché di occupazione dei suoli e quant'altro necessario e connesso alla produzione dell'energia elettrica e al suo trasporto.

3. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà assumere e concedere rappresentanze, commissionarie e concessioni di vendita per la commercializzazione degli stessi prodotti e potrà, inoltre, realizzare



iniziative editoriali, multimediali, distribuire prodotti editoriali e pubblicitari.

4. La Società potrà altresì, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere - purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento - partecipazioni in imprese, enti o società, italiane e straniere, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o affine al proprio e funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

5. La Società potrà partecipare a società di persone previa delibera dell'assemblea dei soci.

6. Al fine del conseguimento degli scopi sociali sopra indicati, la Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ivi compresi l'accettazione e il rilascio di avalli, di fidejussioni o di altre garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi.

7. La Società potrà assumere mandati di agenzia e di rappresentanza di ogni genere.

8. La Società potrà accedere a finanziamenti e agevolazioni previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali.

9. Tutte le suddette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

10. Sono comunque escluse tutte le attività riservate per legge e le attività finanziarie nei



confronti del pubblico. In particolare, è espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e/o integrato (di seguito, TUF).	
<u>Articolo 4</u> <u>Durata della Società</u> 1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100. 2. La durata della Società potrà essere prorogata, una o più volte, o anticipatamente sciolta, con delibera dell'assemblea degli azionisti. Titolo II	[invariato]
<u>Articolo 5</u> <u>Capitale sociale</u> 1. Il capitale sociale ammonta a Euro 198.833,30 (centonovantottomilaottocentotrentatré virgola trenta) ed è diviso in numero 5.821.661 (cinque milioni e ottocentoventunomilaseicentosessantuno) azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso (di seguito, Azioni Ordinarie).	<u>Articolo 5</u> <u>Capitale sociale</u> 1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 198.833,30 (centonovantottomilaottocentotrentatré virgola trenta) ed è diviso in numero 5.821.661 (cinque milioni e ottocentoventunomilaseicentosessantuno) azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso (di seguito, Azioni Ordinarie).



2. In data 28 agosto 2020, l'assemblea della Società ha deliberato inter alia: i. l'aumento di capitale a pagamento in via scindibile per l'importo massimo complessivo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e da liberarsi mediante conferimenti in denaro, con esclusione del diritto di opzione a servizio dell'operazione di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2020; ii. l'emissione dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" come segue: (i) un numero massimo di 1.000.000 (unmilione) warrant denominati "Warrant 1" da assegnare, gratuitamente, a favore di tutti coloro che saranno titolari di azioni della Società il giorno precedente alla data di inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia diversi da coloro che avranno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento finalizzato alla costituzione del flottante minimo ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant 1 ogni n. 5 (cinque) Azioni, ad eccezione delle Azioni Ordinarie su cui è concessa l'opzione di over allotment da Integra S.r.l. a favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator; e (ii) un numero massimo di 4.000.000 (quattromilioni virgola zero zero) warrant denominati "Warrant 2" da assegnare, gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant 2 ogni n. 1 (una) azione ordinaria a favore di (a) tutti coloro che avranno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del	2. In data 28 agosto 2020, l'assemblea della Società ha deliberato inter alia: i. l'aumento di capitale a pagamento in via scindibile per l'importo massimo complessivo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e da liberarsi mediante conferimenti in denaro, con esclusione del diritto di opzione a servizio dell'operazione di ammissione alle negoziazioni ~~sull'AIM Italia~~ su Euronext Growth Milan con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2020; ii. l'emissione dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" come segue: (i) un numero massimo di 1.000.000 (unmilione) warrant denominati "Warrant 1" da assegnare, gratuitamente, a favore di tutti coloro che saranno titolari di azioni della Società il giorno precedente alla data di inizio delle negoziazioni ~~sull'AIM Italia~~ su Euronext Growth Milan diversi da coloro che avranno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento finalizzato alla costituzione del flottante minimo ai fini dell'ammissione alle negoziazioni ~~sull'AIM Italia~~ su Euronext Growth Milan, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant 1 ogni n. 5 (cinque) Azioni, ad eccezione delle Azioni Ordinarie su cui è concessa l'opzione di over allotment da Integra S.r.l. a favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator; e (ii) un numero massimo di 4.000.000 (quattromilioni virgola zero zero) warrant denominati "Warrant 2" da assegnare, gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant 2 ogni n. 1 (una) azione ordinaria a favore di (a) tutti coloro che avranno sottoscritto
---	--



collocamento finalizzato alla costituzione del flottante minimo ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia; (b) chi avrà acquistato le azioni ordinarie in seguito all'esercizio dell'opzione di over allotment concessa da Integra S.r.l. a favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator; (c) Integra S.r.l. con riferimento alle azioni ordinarie su cui l'opzione di over allotment concessa da Integra S.r.l. a favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator non sarà stata esercitata; iii. l'aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da eseguire anche in più tranche, per complessivi massimi Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023", mediante emissione di azioni di compendio senza valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione al momento dell'emissione, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" in ragione di n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due) "Warrant ESI S.p.A. 2020-2023" esercitati. iv. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà esercitabile entro il 27 agosto 2025 di aumentare - in una o più volte - il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile,	le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento finalizzato alla costituzione del flottante minimo ai fini dell'ammissione alle negoziazioni ~~sull'AIM Italia~~ su Euronext Growth Milan; (b) chi avrà acquistato le azioni ordinarie in seguito all'esercizio dell'opzione di over allotment concessa da Integra S.r.l. a favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator; (c) Integra S.r.l. con riferimento alle azioni ordinarie su cui l'opzione di over allotment concessa da Integra S.r.l. a favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator non sarà stata esercitata; iii [invariato] iv [invariato]
--	--



da eseguire anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, per un ammontare massimo di Euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione azioni ordinarie, prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, con avvertenza che:

- le azioni di nuova emissione dovranno essere interamente liberate all'atto della sottoscrizione delle azioni stesse;
- stante la natura scindibile dell'aumento di capitale: (i) qualora i singoli aumenti deliberati non fossero sottoscritti integralmente entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo, il capitale risulterà aumentato per l'eventuale minore importo sottoscritto; (ii) ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà effetti immediati nei confronti della Società, anche prima del termine finale di sottoscrizione;
- il prezzo di emissione di ciascuna azione di nuova emissione sarà da determinarsi a cura dell'organo amministrativo, in prossimità dell'offerta e con facoltà di subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge, tenendo conto, inter alia: (i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo; (ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, tenendo conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e



internazionale; (iii) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; (iv) della qualità e quantità delle adesioni all'offerta pervenute nell'ambito del collocamento; fermo restando che in ogni caso (A) il prezzo definitivo di offerta delle azioni di nuova emissione dovrà essere superiore al prezzo di Collocamento delle azioni ordinarie di cui all'aumento di capitale a servizio del Collocamento previsto al punto 5 (cinque) dell'ordine del giorno; e (B) nel caso di emissioni in più tranche, il prezzo definitivo di offerta delle azioni emesse ai sensi della relativa tranche dovrà essere superiore a quello delle azioni emesse ai sensi della tranche immediatamente precedente.	
<u>Articolo 6</u> <u>Azioni</u> 1. Le Azioni Ordinarie sono indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. 2. Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili per atti tra vivi o mortis causa. 3. Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. 4. Le Azioni Ordinarie sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF. 5. Le Azioni Ordinarie attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.	[invariato]



6. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni aventi diritti diversi dalle Azioni Ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. 7. In materia di identificazione degli azionisti si applicano l'articolo 83 duodecies del TUF e le relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.	
<u>Articolo 7</u> <u>Strumenti finanziari e finanziamenti soci</u> 1. La Società, con delibera assunta dall'assemblea straordinaria, può assegnare ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, del codice civile. 2. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal consiglio di amministrazione e obbligazioni convertibili in azioni con delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti. 3. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico	[invariato]



<u>Articolo 8</u> <u>Direzione e coordinamento</u> La Società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.	[invariato]
<u>Articolo 9</u> <u>Partecipazioni rilevanti</u> 1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, ivi incluso il sistema AIM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. 2 Ai fini del presente articolo: i per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni	<u>Articolo 9</u> <u>Partecipazioni rilevanti</u> 1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, ivi incluso il sistema ~~sull'AIM Italia~~ su Euronext Growth Milan e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. 2 Ai fini del presente articolo: i [invariato]; ii per "partecipazione rilevante" si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie di partecipazione nel capitale sociale di volta in volta previste dalla



assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; ii per “partecipazione rilevante” si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie di partecipazione nel capitale sociale di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato e/o integrato (di seguito, il Regolamento Emittenti AIM Italia). 3. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili. 4. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377 del codice civile. 5. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell’assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.	normativa e dai regolamenti applicabili, ivi incluso il Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan come successivamente modificato e/o integrato (di seguito, il Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan). 3. [invariato] 4. [invariato] 5. [invariato]
<u>Articolo 10</u> <u>OPA endosocietaria</u>	<u>Articolo 10</u> <u>OPA endosocietaria</u>



1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito, la Disciplina Richiamata) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia. 2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, Borsa Italiana), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. 3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera a), 3 lettera b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi	1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni ~~sull'AIM Italia~~ su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito, la Disciplina Richiamata) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan. 2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, Borsa Italiana), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. 3. [invariato] 4. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società saranno ammesse alle negoziazioni ~~sull'AIM Italia~~ su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili con il Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan, le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF in materia di obbligo e diritto di acquisto.
---	---



inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. 4. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili con il Regolamento Emittenti AIM Italia, le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF in materia di obbligo e diritto di acquisto.	
<u>Articolo 11</u> <u>Competenze dell'assemblea</u> 1 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie previste dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti, ivi incluso, per quanto applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia. L'assemblea ordinaria può inoltre eventualmente approvare un regolamento dei lavori assembleari. 2. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, l'assemblea ordinaria degli azionisti dovrà preventivamente autorizzare l'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, in caso di: i. acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;	<u>Articolo 11</u> <u>Competenze dell'assemblea</u> 1 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie previste dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti, ivi incluso, per quanto applicabile, il Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan. L'assemblea ordinaria può inoltre eventualmente approvare un regolamento dei lavori assembleari. 2. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno ammesse alle negoziazioni ~~sull'AIM Italia~~ su Euronext Growth Milan, l'assemblea ordinaria degli azionisti dovrà preventivamente autorizzare l'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, in caso di: i. acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan; ii. cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del



ii. cessioni che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; iii. richiesta di revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni della Società fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 4. 11.3. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. 11.4. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società, emittente AIM Italia, con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società, emittente AIM Italia (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria), suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su	Regolamento Emittenti ~~AIM—Italia~~ Euronext Growth Milan; iii. richiesta di revoca dalla negoziazione ~~sull'AIM Italia~~ su Euronext Growth Milan delle azioni della Società fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 4. 11.3. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari ~~AIM—Italia~~ Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il ~~Nominated Adviser~~ Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. 11.4. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento ~~—AIM—Italia~~ Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società, emittente ~~AIM—Italia~~ Euronext Growth Milan, con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società, emittente ~~AIM—Italia~~ Euronext Growth Milan (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria), suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari dall' ~~AIM—Italia~~ Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino
---	---



di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - Borsa Italia S.p.A. decida diversamente.	a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell’Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - Borsa Italia S.p.A. decida diversamente.
<u>Articolo 12</u> <u>Convocazione</u> 1. L’assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale. 2. L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo ogni volta che lo creda opportuno, o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale della Società o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge e in ogni caso almeno una volta l’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società, fermo restando che in tali casi gli amministratori dovranno segnalare nella relazione prevista dall’articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. 3. La convocazione su iniziativa dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali	[invariato]



l'assemblea deve deliberare su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 4. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato, anche solo mediante estratto ove la disciplina di legge lo consenta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: MF Milano Finanza, Sole 24 Ore e/o Italia Oggi, nonché mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società. 5. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.	
<u>Articolo 13</u> <u>Partecipazione e rappresentanza del socio in assemblea</u> 1. Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. 2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in	[invariato]



favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro i suddetti termini.

3. Salve le incompatibilità, ogni socio cui è riconosciuto il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta conferita anche a persona non azionista da conservarsi agli atti della Società in conformità, e nei limiti di cui, alla legge (con particolare riferimento all'articolo 2372 del codice civile) e ai regolamenti pro tempore applicabili.

4. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo



collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che: i. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione; ii. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e iii. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 5. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 6. Fatti salvi i diversi quorum previsti dal presente statuto, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.	
<u>Articolo 14</u> <u>Svolgimento dell'assemblea</u> 1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da uno dei vice presidenti, eventualmente nominati, presenti o, in caso di mancanza o rinuncia, da uno dei consiglieri presenti, o in caso di mancanza o di rinuncia, da	[invariato]



persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti, fermo restando che l'assistenza da parte del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

3. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare:

- i. la data dell'assemblea;
- ii. l'identità dei partecipanti e il capitale sociale di ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- iii. le modalità e i risultati delle votazioni;
- iv. l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato); e



v. su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 6. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377 del codice civile.	
<u>Articolo 15</u> <u>Consiglio di amministrazione e presidente del consiglio di amministrazione</u> 1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF. 2. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, tutti i componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF, mentre l'amministratore dotato dei requisiti di indipendenza sopra richiamati deve essere scelto dagli azionisti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser. 3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina e in ogni caso per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili in	<u>Articolo 15</u> <u>Consiglio di amministrazione e presidente del consiglio di amministrazione</u> 1. [invariato] 2. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno ammesse alle negoziazioni ~~sull'AIM Italia~~ su Euronext Growth Milan, tutti i componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF, mentre l'amministratore dotato dei requisiti di indipendenza sopra richiamati deve essere scelto dagli azionisti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente ~~dal Nominated Adviser~~ dall'Euronext Growth Advisor. 3. [invariato] 4. [invariato] 5. [invariato]



conformità all'articolo 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile. 4. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, nomina tra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea, e può inoltre nominare uno o più vice presidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario. 5. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
<u>Articolo 16</u> <u>Nomina e sostituzione dell'organo</u> <u>amministrativo</u> 1. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo e determinare il numero e la durata in carica dei componenti, nei limiti di legge o di statuto. 2. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.	<u>Articolo 16</u> <u>Nomina e sostituzione dell'organo</u> <u>amministrativo</u> 1. [invariato] 2. [invariato] 3. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato a un numero progressivo. Ogni lista deve prevedere e identificare almeno un candidato che dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo



3. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato a un numero progressivo. Ogni lista deve prevedere e identificare almeno un candidato che dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, fermo restando che tale candidato deve essere scelto dagli azionisti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser. 4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 5. Gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale hanno diritto di presentare una lista, fermo restando che ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile, e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.	148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, fermo restando che tale candidato deve essere scelto dagli azionisti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente ~~dal Nominated Adviser~~ dall'Euronext Growth Advisor. 4. [invariato] 5. [invariato] 6. [invariato] 7. [invariato] 8. [invariato] 9. [invariato] 10. [invariato] 11. [invariato] 12. In mancanza di liste e per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e che tutti gli amministratori dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento Emittenti ~~AIM-Italia~~ Euronext Growth Milan (ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF). 13. [invariato]
--	--



6. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. 7. Fermo il rispetto di ogni altro onere procedurale prescritto dalla vigente disciplina, le liste devono essere consegnate preventivamente alla Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, entro e non oltre il settimo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. Le liste, inoltre, devono contenere, anche in allegato: i. le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute; ii. un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae; iii. una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge (ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF) nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come amministratore indipendente. 8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.	14. [invariato] 15. [invariato] 16. [invariato] 17. [invariato] 18. [invariato]
--	--



9. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

i. dalla prima lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno 1 (uno);

ii. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

10. In caso di parità di voti tra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

11. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

12. In mancanza di liste e per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e che tutti gli amministratori dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento Emittenti AIM Italia (ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF).



13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

14. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

16. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

17. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

18. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, fermo restando che gli



amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dal presente statuto, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.	
<u>Articolo 17 Adunanze del consiglio di amministrazione</u> 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che il presidente lo ritiene necessario, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate. 2. La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri tramite messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio di amministrazione ed ai componenti effettivi del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno in discussione. 3. In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano	[invariato]



intervvenuti la totalità degli amministratori e dei componenti effettivi dell'organo di controllo e non si siano opposti, fermo restando che in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

6. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che:



i. siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; ii. sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione; iii. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e iv. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.	
<u>Articolo 18</u> <u>Competenza e poteri dell'organo amministrativo</u> 1. Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. 2. In conformità all'articolo 2443 del codice civile, gli amministratori, fino ad un massimo di cinque anni dalla data d'iscrizione della società nel registro delle imprese, hanno la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato da una apposita delibera dell'assemblea dei soci. Previa delibera dell'assemblea dei soci che ne determini i criteri, gli amministratori possono, inoltre,	[invariato]



adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441, commi quarto e quinto, del codice civile. 3. In conformità all'articolo 2365, comma 2, del codice civile e fermo restando che l'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venir meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia, sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: i. la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; ii. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; iii. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società; iv. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; v. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; vi. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio italiano; vii. l'emissione di obbligazioni non convertibili.	
<u>Articolo 19</u> <u>Operazioni con parti correlate</u> 1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del	[invariato]



presente statuto e alle procedure di prassi adottate in materia. 2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato e integrato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.	
<u>Articolo 20</u> <u>Organi delegati e direttore generale</u>	[invariato]



1. In conformità al disposto dell'articolo 2381 del codice civile, il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, determinandone i poteri e la eventuale relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale.

2. Il consiglio di amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

5. Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina. Non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali



della società e la determinazione delle relative strategie. 6. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.	
<u>Articolo 21</u> <u>Compensi degli amministratori</u> 1. Oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, l'assemblea ordinaria potrà assegnare agli amministratori una indennità annua complessiva e potrà accantonare a favore degli amministratori, nelle forme ritenute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. 2. L'assemblea ordinaria ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli cui sono attribuiti particolari poteri ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge e del presente statuto. 3. L'assemblea ordinaria può inoltre determinare, in caso di operazioni straordinarie, variazioni nell'importo complessivo per la remunerazione di cui al presente articolo. 4. Il compenso degli amministratori può essere anche sotto forma di partecipazione agli utili o con attribuzione del diritto di sottoscrivere	[invariato]



a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.	
<u>Articolo 22</u> <u>Rappresentanza della Società</u> 1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione. 2. La rappresentanza della Società spetta altresì agli eventuali Vicepresidente e ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti della delega. I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non sono in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati. 3. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del consiglio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. 4. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	[invariato]
<u>Articolo 23</u> <u>Collegio sindacale</u>	[invariato]



1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. 2. Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, dei quali uno presidente. Devono, inoltre, essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. 3. I sindaci, per tutta la durata dell'incarico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e degli altri requisiti eventualmente previsti dalla normativa di riferimento, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. 4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. 5. Nell'esercizio della sua funzione, il collegio sindacale può avvalersi anche dell'attività di terzi di volta in volta incaricati e operanti sotto la responsabilità del collegio stesso.	
<u>Articolo 24</u> <u>Nomina e sostituzione dei sindaci</u> 1. La nomina dei membri del collegio sindacale viene effettuata sulla base delle liste	<u>Articolo 24</u> <u>Nomina e sostituzione dei sindaci</u> 1 [invariato]



presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.	2 [invariato]
2. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.	3 [invariato]
3. Ciascun socio nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile, e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.	4 [invariato]
4. Fermo il rispetto di ogni altro onere procedurale prescritto dalla vigente disciplina, le liste devono essere consegnate preventivamente alla Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, entro e non oltre il settimo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.	5 [invariato]
5. Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco	6 In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono inoltre contenere, anche in allegato:
	i. [invariato];
	ii [invariato];
	iii. una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan (ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF).
	7 [invariato]
	8 [invariato]
	9 [invariato]
	10 [invariato]
	11 [invariato]
	12 [invariato]
	13 [invariato]
	14 [invariato]
	15 [invariato]



effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente.

6. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono inoltre contenere, anche in allegato:

i. le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

ii. un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;

iii. una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento Emittenti AIM Italia (ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF).

7. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

i. dalla prima lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono



elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente;

ii. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente.

10. In caso di parità di voti tra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

11. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al punto i. del paragrafo 9 che precede.

12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza assoluta, risultano eletti come sindaci effettivi i 3 (tre) candidati in ordine progressivo nella sezione relativa e come sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa. La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

13. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o



integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge. 14. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. 15. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.	
<u>Articolo 25</u> <u>Riunioni del collegio sindacale</u> 1. In conformità all'articolo 2404, comma 1, del codice civile, il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale che sarà sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In ogni caso, il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 2. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche per audio-conferenza o	[invariato]



video- conferenza, ai sensi dell'articolo 17.7 che si applicherà mutatis mutandis.	
<u>Articolo 26</u> <u>Revisione legale dei conti</u> 1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo revisore. 2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. 3. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico, determina il corrispettivo spettante al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico e determina la durata dell'incarico nei limiti previsti dalla normativa di riferimento pro tempore applicabile. 4. I revisori cessano dal proprio ufficio alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.	[invariato]
<u>Esercizi sociali e ripartizione degli utili</u>	<u>Esercizi sociali e ripartizione degli utili</u>



<u>Articolo 27</u> 1 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio sociale, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia). 3. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa. 4. Il Consiglio di Amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge. 5. In conformità al disposto di cui all'articolo 2949 del codice civile, il diritto alla riscossione degli utili si prescrive trascorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui tali utili sono divenuti esigibili.	<u>Articolo 27</u> 1 [invariato] 2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio sociale, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan). 3 [invariato] 4 [invariato] 5 [invariato]
<u>Articolo 28</u> <u>Recesso</u> 1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili ed è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	<u>Articolo 28</u> <u>Recesso</u> 1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili ed è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: i. la proroga del termine;



i. la proroga del termine; ii. la revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni della Società; e iii. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. 2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge. 3. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, il diritto di recesso spetterà altresì ai soci nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del codice civile.	ii. la revoca dalla negoziazione su ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan delle azioni della Società; e iii. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. 2. [invariato] 3. [invariato]
<u>Articolo 29</u> <u>Scioglimento e liquidazione</u> Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa di riferimento e, se del caso, convocare l'assemblea degli azionisti che nominerà uno o più liquidatori determinando: i. il numero degli stessi e i loro compensi; ii. in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante	[invariato]



rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; iii. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; iv. gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
<u>Articolo 30</u> <u>Risoluzione delle controversie</u> Fatte salve le competenze inderogabili ai sensi di legge, tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, ivi incluse quelle relative alla esistenza, validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno di competenza esclusiva del foro di Milano.	[invariato]
<u>Articolo 31</u> <u>Eventuale qualificazione della Società come emittente strumenti finanziari diffusi</u> Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante e decadranno automaticamente le clausole del	<u>Articolo 31</u> <u>Eventuale qualificazione della Società come emittente strumenti finanziari diffusi</u> Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan, le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante e decadranno



presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.	automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
Articolo 32 Disposizioni generali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.	[invariato]

Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- Proposta di deliberazione -

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di ESI S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

Delibera

- 1) *di sostituire nello statuto sociale di ESI S.p.A. la nomenclatura “AIM Italia” con “Euronext Growth Milan”, nonché la nomenclatura “Nominated Adviser” con “Euronext Growth Advisor” agli articoli 5, 9, 10, 11, 15, 16, 24, 27, 28 e 31.*
- 2) *di conferire al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità.”*



Roma, 16 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente del Consiglio di Amministrazione di ESI S.p.A.

Felice Egidi